



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 224 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” e in particolare l’articolo 1, commi 241, 242, 243, 244, 245 e 246, concernente l’istituzione e la disciplina del Fondo per le vittime dell’amianto;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 gennaio 2011, n. 30 recante “*Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’articolo 1 commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” e in particolare l’articolo 1, comma 116, secondo cui “*Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l’INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 4 settembre 2015 di attuazione del predetto articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il quale è stata stabilita in via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017, la prestazione di importo fisso pari a euro 5.600,00 da corrispondere *una tantum*, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata, su istanza dell’interessato;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” e in particolare l’articolo 1, comma 186, secondo cui “*La prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma prevista dall’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, è erogata anche con riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020, avvalendosi delle disponibilità residue di cui al predetto decreto. La prestazione è erogata anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare su proposta dell’INAIL entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente*





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

legge, sono definite la misura, non superiore a quella indicata dal decreto di cui al primo periodo, e le modalità di erogazione della prestazione di cui al presente comma per garantirne la tempestività”, nonché il comma 187 recante la relativa copertura, pari a 5,5 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2018-2020, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati;

VISTA la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 70 del 12 febbraio 2018 recante “misura e modalità per l'accesso alla prestazione a favore dei malati di mesotelioma non professionale e ai loro eredi per il triennio 2018-2020. Articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Proposta”;

VISTA la relazione del Direttore Generale dell'INAIL del 9 febbraio 2018 e la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'Istituto, allegate alla predetta determinazione, con cui viene stimata la platea dei beneficiari e viene definita la misura della prestazione da erogare in un'unica soluzione ai malati di mesotelioma non professionale e ai loro eredi negli anni 2018, 2019 e 2020;

DECRETA

Articolo 1

(Misura della prestazione economica a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi)

1. L'INAIL, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 4, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione *una tantum* pari a euro 5.600,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
2. La prestazione assistenziale per i soggetti di cui al comma 1 deceduti per mesotelioma è riconosciuta anche a favore degli eredi e ripartita tra gli stessi ed è pari anch'essa a euro 5.600,00, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 2

(Modalità di presentazione dell'istanza di accesso alla prestazione da parte dei malati di mesotelioma non professionale)

1. I soggetti che intendono accedere alla prestazione possono presentare istanza all'INAIL su apposita modulistica resa disponibile dall'Istituto. L'esposizione familiare deve risultare dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest'ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all'amianto. L'esposizione ambientale è comprovata sulla base della documentazione attestante che il soggetto sia stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l'insorgenza della patologia medesima. Unitamente all'istanza deve essere trasmessa la documentazione sanitaria attestante la patologia mesoteliomica e contenente la data della prima diagnosi, ai fini della compatibilità dei periodi di esposizione, familiare o ambientale, all'amianto con l'insorgenza della patologia stessa.
2. L'INAIL, all'esito dell'esame dell'istanza ritenuta accoglibile, eroga in un'unica soluzione la predetta prestazione assistenziale entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza medesima. Qualora l'INAIL accerti l'incompletezza dell'istanza o della documentazione probante invita il richiedente a fornire le necessarie integrazioni entro il termine di quindici giorni. Detto periodo non si computa ai fini del termine di novanta giorni previsto per l'erogazione della prestazione.

Articolo 3

(Modalità di presentazione dell'istanza di accesso alla prestazione da parte degli eredi dei malati di mesotelioma non professionale)

1. L'istanza deve essere prodotta da uno solo degli eredi beneficiari all'INAIL entro novanta giorni dalla data del decesso del *de cuius*, su apposita modulistica messa a disposizione dall'Istituto, corredata dalla delega degli altri eredi, dalla documentazione amministrativa e sanitaria indicata all'articolo 2, nonché di quella probante il decesso per mesotelioma e dalla scheda di morte Istat.
2. La prestazione assistenziale a favore degli eredi è corrisposta da parte dell'INAIL in un'unica soluzione entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione indicata al comma 1. Qualora l'INAIL accerti l'incompletezza dell'istanza o della documentazione probante invita il richiedente a fornire le necessarie integrazioni entro il termine di quindici giorni.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Detto periodo non si computa ai fini del termine di novanta giorni previsto per l'erogazione della prestazione.

Articolo 4
(Oneri finanziari)

1. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui al presente decreto avvalendosi delle disponibilità residue di cui al decreto del 4 settembre 2015 citato nelle premesse e in ogni caso nel limite di spesa di 5,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. L'INAIL provvede alla predisposizione delle istruzioni operative e della modulistica volta a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso alle prestazioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, **24 APR 2018**

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell'economia e delle finanze

